

POLIZZA INCENDIO RISCHI ATOMICI
--

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Strada Nuova, 65 - 27100 PAVIA
CODICE FISCALE N. 80007270186 PARTITA I.V.A. N. 00462870189

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2015
Alle ore 24.00 del: 31.12.2016

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni: 31.12

OGGETTO DEL RISCHIO

Il **Laboratorio Energia Nucleare Applicata LENA** è un “Centro Servizi Interdipartimentale” dell’Università degli Studi di Pavia che gestisce un reattore nucleare di ricerca, un ciclotrone per la produzione di radioisotopi e altre sorgenti ionizzanti mettendole a disposizione di ricercatori dell’Università degli Studi di Pavia e di altri utenti, pubblici e privati.

L’impianto è destinato al seguente uso:

- a) istruzione, dimostrazione a ricerca;
- b) produzione di radioisotopi per irradiazione (analisi per attivazione);
- c) esperimenti di fisica nucleare.

L’impianto è fornito di:

- Reattore Triga Mark II
- Sorgente gamma di cobalto -60
- Ciclotrone da 18 Mev protoni impiegato per la produzione di radionuclidi a uso medicale
- Laboratorio di radiochimica

L’impianto è ubicato in Pavia Via Aselli, 41.

Presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Pavia sito in Pavia Via Tamarelli, 12 al piano seminterrato, esiste una struttura Moltiplicante Sottocritica, SM-1.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "**Società**": l'impresa assicuratrice;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. Incendio. - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
2. Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
3. Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
4. Fabbricato - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.
5. Macchinario - Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
6. Attrezzature - Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione serbatoi metallici e tubazioni.
7. Apparecchiature elettroniche - Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.
8. Arredamento - Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.
9. Merci - Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
10. Esplosivi - Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi insiderati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
11. Infiammabili. - Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Tipo A
 - Gas combustibili
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
 - Tipo B
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiori a 55°C.
 - Tipo C
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C.
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

12. Merci speciali - Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1- polveri trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2- se non in balle : cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

D3- se in balle : cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza : 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

13. Incombustibilità - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

14. Tetto - Copertura - Solai

- tetto il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero

temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Durata dell'assicurazione

La durata dell'Assicurazione è fissata in anni uno, con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Alla relativa scadenza il contratto cesserà automaticamente senza obbligo di comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 13 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

La Società non coprirà né sarà responsabile per il pagamento di alcun indennizzo o sinistro nel caso che la copertura, o il pagamento del sinistro o dell'indennizzo esponga il riassicuratore stesso a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU o a sanzioni economiche o commerciali, o leggi o regolamenti previsti da qualsivoglia giurisdizione cui la Società sia soggetta.

Art. 14 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; apparecchiature elettroniche;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche,

collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
2. tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richieste di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno

intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - *Fabbricati* - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - *Macchinario, attrezzatura, arredamento* - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - *Merci* - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentata delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le vantazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione; *per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci* (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio.

Art. 22 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 23 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dell'art. 13 d).

Art.26 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza

Art.27 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.28 - Clausola Broker/Gestione del Contratto

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Con le seguenti Condizioni Particolari sono esclusivamente assicurabili i rischi delle attività riconducibili all'utilizzo per scopi pacifici degli impianti nucleari, come definiti dall'art. 1 b) del D.P.R. 10.5.1975, N. 519.

Le condizioni particolari che seguono sono complementari alle Condizioni Generali di Assicurazione, ma, in caso di contraddizione o divergenza, le annullano o sostituiscono o su di esse prevalgono.

1. Rischi coperti

Oltre a quanto previsto dall'art. 12 ed a parziale deroga dell'art. 13 b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza, nei limiti ed alle Condizioni Generali di Assicurazione stesse, i danni materiali e diretti arrecati a cose mobili ed immobili descritte nell'allegato che costituisce parte integrante della presente polizza, causati da:

- a) eccesso di temperatura nel reattore derivante da improvviso, incontrollato, fortuito ed eccessivo aumento o liberazione di energia sviluppata dal reattore o da improvvisa e fortuita deficienza del moderatore o del refrigeratore;
- b) irradiazione o contaminazione dei beni assicurati, escluso quanto si trova entro lo schermo esterno del reattore ed escluso l'interno del circuito primario di raffreddamento, causata da accidentale fuga di radioattività dal reattore o da combustibili riposti nello stabilimento, ma non entro lo schermo esterno del reattore;

purché, ferme le esclusioni dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le causali di cui ai precedenti punti a) e b) non siano dovute ad onda di marea e/o onda anomala, maremoto, cedimento, frana o slittamento del terreno.

Sono inoltre compresi i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

2. Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione e di quanto disposto dall'ultimo capoverso del precedente art. 1, sono altresì esclusi i danni causali da:

- a) distruzioni dei beni assicurati o danni agli stessi da loro irradiazione o contaminazione per radioattività connessa al normale funzionamento dell'impianto;
- b) deprezzamento dovuto all'uso, a graduale alterazione e/o deterioramento;
- c) qualsiasi forma di utilizzo dei combustibili nucleari e/o dei prodotti o residui radioattivi diversa da quella prevista per il funzionamento dell'impianto.

3. Cose assicurabili a condizioni speciali

Ad integrazione dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione gli esplosivi e gli infiammabili come definiti ai punti 10 e 11 delle Definizioni Specifiche per l'assicurazione incendio.

4. Modificazione del Rischio

Qualsiasi cambiamento apportato all'impianto e alle attività in esso svolte, rispetto alle indicazioni e descrizioni fornite, è considerato aggravamento di rischio e comporta le conseguenze previste dall'art.

4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il presente articolo si applica anche per le modifiche disposte dalle Autorità competenti.

5. Eventuale coesistenza di assicurazioni trasporti

Se al momento del sinistro le merci distrutte o danneggiate si trovassero coperte di assicurazione per il rischio di incendio anche da assicurazioni contro i rischi di trasporto, la presente assicurazione risponderà soltanto della parte di danno che eventualmente eccedesse i valori indicati nella polizza contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata. L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro di dare visione alla Società della o delle polizze originali contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da incendio.

6. Franchigie

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di una somma fissa di:

- a) per i danni causati da eccesso di temperatura nel reattore, di cui alla Condizione Particolare 1-a), Euro 2.582,28
- b) per i danni di irradiazione e contaminazione, di cui alla Condizione Particolare 1-b), Euro 2.582,28
- c) per i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio di cui alla Condizione Particolare 1-c), Euro 25.000,00. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma superiore ad Euro 2.500.000,00.

7. Diminuzione delle somme assicurate

L'esborso massimo della Società per ciascun periodo annuo di assicurazione o, per polizze di durata inferiore all'anno, per l'intero periodo di assicurazione, non potrà superare la somma assicurata per ciascuna partita, indipendentemente dal numero dei sinistri ad essa afferenti verificatisi nello stesso periodo. La ricostituzione della somma assicurata potrà, tuttavia, formare oggetto di nuove pattuizioni.

8. Rinuncia alla rivalsa

La Società, quale surrogata nei diritti dell'Assicurato, per quanto riguarda i soli danni di irradiazione o contaminazione radioattiva di cui al punto 1 - b), rinuncia, salvo in caso di dolo, alla rivalsa contro i costruttori, i fornitori, gli appaltatori ed i loro dipendenti nonché contro i visitatori, purché debitamente autorizzati ad entrare nell'impianto e sempreché essi tutti non abbiano fatto garantire la loro responsabilità da un contratto di assicurazione e nei limiti della relativa copertura.

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Edificio Reattore	€ 400.000,00		€.....
2	Reattore nucleare con relativo combustibile	€ 2.600.000,00		€.....
3	Equipaggiamento ed accessori nel Centro	€ 400.000,00		€.....
4	Edificio della struttura moltiplicante sottocritica	€ 110.000,00		€.....
5	Contenitore e combustibile	€ 90.000,00		€.....
6	Attrezzature della struttura moltiplicante sottocritica	€ 70.000,00		€.....
7	Costi di decontaminazione della proprietà circostante appartenente all'Assicurato: decontaminazione del terreno, strade e sentieri della località ove sorge l'impianto	€ 100.000,00		€.....
Totale		€ 3.770.000,00		€.....